



Città di Chioggia

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER IL MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ITTICI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 14/03/2007
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 20/01/2009



INDICE

Norme di riferimento	pagina	3
Art. 1 – Definizione del Mercato	pagina	4
Art. 2 – Definizione di prodotti ittici	pagina	5
Art. 3 – Commercio all'ingrosso fuori del Mercato	pagina	6
Art. 4 – Gestione del Mercato	pagina	7
Art. 5 – Commissione di Mercato	pagina	8
Art. 6 – Funzionamento e compiti della Commissione di Mercato	pagina	10
Art. 7 – Direttore del Mercato	pagina	11
Art. 8 – Altro personale addetto al Mercato	pagina	13
Art. 9 – Pesatura dei prodotti e verifiche	pagina	15
Art. 10 – Servizi di Mercato	pagina	16
Art. 11 – Vigilanza igienico sanitaria	pagina	17
Art. 12 – Operazioni di facchinaggio	pagina	18
Art. 13 – Servizio di Polizia	pagina	19
Art. 14 – Cassa di Mercato	pagina	20
Art. 15 – Canoni e Tariffe	pagina	21
Art. 16 – Responsabilità	pagina	22
Art. 17 – Venditori e Compratori	pagina	23
Art. 18 – Documento per l'accesso al Mercato	pagina	24
Art. 19 – Disciplina degli Operatori	pagina	25
Art. 20 – Posteggi di vendita e box magazzino commercianti	pagina	26
Art. 21 – Assegnazione dei posteggi, dei box magazzini commercianti e livelli minimi di attività annuale	pagina	28
Art. 22 – Trasferimento delle Concessioni	pagina	29
Art. 23 – Gestione ed uso dei posteggi e dei box magazzini	pagina	31
Art. 24 – Termine delle assegnazioni	pagina	33
Art. 25 – Revoca delle assegnazioni	pagina	34
Art. 26 – Calendario ed orario delle contrattazioni	pagina	35
Art. 27 – Ordine interno	pagina	36
Art. 28 – Pulizia dei posteggi e dei box magazzini	pagina	37
Art. 29 – Ingresso e circolazione dei veicoli	pagina	38
Art. 30 – Vendite	pagina	39
Art. 31 – Utilizzo della logistica del Mercato da parte delle Associazioni Produttori per lo sbarco di prodotti ittici massivi (pesce azzurro)	pagina	41
Art. 32 – Registrazione delle vendite	pagina	42
Art. 33 – Merci in vendita e ritiro dei prodotti del Mercato	pagina	43
Art. 34 – Confezioni dei colli e delle derrate e modalità per la vendita	pagina	44
Art. 35 – Prezzo del ghiaccio	pagina	46
Art. 36 – Prodotti non normalmente conservabili o da distruggere	pagina	47
Art. 37 – Listino prezzi – Statistiche	pagina	48
Art. 38 – Attività e interventi dell'Ente Gestore	pagina	49
Art. 39 – Forma dei provvedimenti dell'Ente Gestore	pagina	50
Art. 40 – Provvedimenti disciplinari ed amministrativi	pagina	51
Art. 41 – Norme transitorie	pagina	52
Art. 42 – Disposizioni finali	pagina	53
Allegato A	pagina	54
Allegato B	pagina	55

Norme di riferimento

- Legge 25.03.1959, n. 125 – Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.
- D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 – Disciplina del Commercio.
- Legge Regionale 30.03.1979, n. 20 – Disciplina dei Mercati all'Ingrosso, di seguito indicata semplicemente "Legge".
- D.Lgs. 30.12.1992, n. 531 – Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

Art. 1

Definizione del Mercato

1. Gli edifici, le attrezzature, la banchina e gli altri impianti e servizi, di cui alla planimetria allegato A al presente Regolamento, siti in Chioggia - Via G. Poli e posti a disposizione degli operatori economici del settore dei prodotti ittici, costituiscono il Mercato per il commercio all'ingrosso a funzione mista dei prodotti stessi ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nella legge.
2. Per mercato all'ingrosso dei prodotti ittici si intende quello in cui avviene la contrattazione dei prodotti conferiti da parte dei produttori singoli e da cooperative fra produttori e loro consorzi, nonché da operatori commerciali all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 30 marzo 1979, n. 20.
3. Per la definizione di commercio all'ingrosso si fa riferimento all'art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30.03.1998, n. 114.
4. Per operatori si intendono i soggetti di cui all'art. 16 della L.R. 20/1979.
5. Per le vendite all'ingrosso non è stabilito alcun quantitativo minimo.
6. Nel prosieguo del presente Regolamento, il mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici di Chioggia viene denominato semplicemente "mercato". Ente istitutore del mercato è il Comune di Chioggia.

Art. 2

Definizione di prodotti ittici

1. La denominazione generica "prodotti ittici", usata nel presente Regolamento, comprende i pesci, i crostacei, i molluschi lamellibranchi, gasteropodi e cefalopodi, sia freschi che comunque conservati o trasformati, nonché ogni altro prodotto dell'attività di acquacoltura o della pesca destinato normalmente all'alimentazione umana.
2. Il commercio all'ingrosso dei molluschi terrestri (chioccioline e lumachine), delle rane vive e conservate, è soggetto alle norme del presente Regolamento.

Art. 3

Commercio all'ingrosso fuori del Mercato

1. L'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ittici fuori del mercato è subordinata al possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla autorità sanitaria competente.
2. E' vietato l'esercizio del commercio all'ingrosso di prodotti ittici di prima vendita, soggetti alla disciplina del D.Lgs. 30.12.1991 n. 531, in tutto il territorio comunale.

Art. 4

Gestione del Mercato

1. Il mercato viene gestito da quell'Ente costituito con apposito e specifico provvedimento del Comune di Chioggia, in attuazione del disposto dell'art. 4 della Legge.
2. Il bilancio sulla gestione del mercato, nei termini e con i criteri precisati nel detto provvedimento, deve essere sottoposto annualmente all'approvazione del Comune di Chioggia.

Art. 5

Commissione di Mercato

1. Presso il mercato è istituita una apposita Commissione presieduta dal Dirigente di Settore del Comune di Chioggia o da un suo delegato e composta dai seguenti membri:
 - a. due rappresentanti del Consiglio comunale, di cui uno designato dalle minoranze;
 - b. un rappresentante dei sindacati dei lavoratori;
 - c. tre rappresentanti dei produttori singoli e associati;
 - d. tre rappresentanti dei commercianti all'ingrosso e un rappresentante dei commercianti al dettaglio;
 - e. un rappresentante dei commissionari;
 - f. il responsabile del settore veterinario e il responsabile del settore igiene pubblica dell'A.S.L. o loro delegati;
 - g. un rappresentante del concessionario del servizio di facchinaggio del mercato;
 - h. un rappresentante delle associazioni degli armatori.¹
2. I membri rappresentanti il Consiglio Comunale sono dallo stesso designati.
3. Alla Commissione partecipa tuttavia il Sindaco o suo delegato.²
4. I componenti la Commissione, designati dalle categorie enti ed associazioni interessate maggiormente rappresentative a livello provinciale sono nominati dal Sindaco.
5. Qualora gli interessati non provvedano a designare un loro rappresentante entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, il Sindaco potrà provvedere direttamente alla nomina.
6. La Commissione ha facoltà di eleggere nel proprio seno, per lo svolgimento di particolari e specifici compiti, sottocommissioni e comitati tecnici, presieduti dal Presidente della Commissione stessa o da un suo delegato.
7. Alle sedute della Commissione, della Sottocommissione e del Comitato Tecnico partecipa, con funzioni consultive, senza diritto di voto, il Direttore del Mercato.
8. Ai lavori di detti organismi inoltre possono essere chiamati a partecipare, con funzioni consultive, senza diritto di voto, esperti nei problemi da trattare e rappresentanti di altre categorie interessate.

¹ Lettera h) aggiunta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.01.2009

² Testo sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.01.2009 "In considerazione della natura tecnica della Commissione, i componenti non possono rivestire cariche elettive nell'ambito degli organi di governo del Comune di Chioggia. Alla Commissione partecipa tuttavia il Sindaco o suo delegato con esclusive funzioni di referente".

9. La Commissione dura in carica 5 (cinque) anni e i suoi membri possono essere riconfermati.
10. Un dipendente designato dall'Ente Gestore funge da segretario della Commissione, Sottocommissione e Comitato Tecnico; egli redige il verbale di ciascuna riunione e trasmette i verbali della Commissione, entro 15 (quindici) giorni dalla loro approvazione, alla Commissione Regionale.
11. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di argomenti riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
12. Ai membri della Commissione spetta una indennità per ogni effettiva partecipazione alle sedute nella stessa misura di quella prevista a favore dei Consiglieri Comunali di Chioggia per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale.
13. Le spese per il funzionamento della Commissione di Mercato sono a carico dell'Ente Gestore.

Art. 6

Funzionamento e compiti della Commissione di Mercato

1. La Commissione di Mercato, di cui al precedente art. 5, è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, di regola ogni 3 (tre) mesi, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti o dall'Ente Gestore.
2. Gli inviti per le riunioni, recanti gli ordini del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della Commissione almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione, salve eventuali convocazioni d'urgenza.
3. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti la Commissione, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti la Commissione stessa. I membri della Commissione che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
4. La Commissione di Mercato ha il compito di:
 - 4.1. esercitare la vigilanza, compiere gli accertamenti e i controlli necessari e adottare o ratificare i provvedimenti, di cui al presente Regolamento, e quanto altro ritenuto opportuno per il miglior funzionamento del mercato;
 - 4.2. collaborare con la Commissione Regionale per i mercati nell'ambito dei compiti previsti dall'art. 6 della Legge;
 - 4.3. proporre agli enti interessati le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi di mercato, al fine di assicurare la massima produttività e la migliore efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
 - 4.4. esprimere il proprio parere all'Ente Gestore:
 - a. sugli orari delle operazioni di mercato;
 - b. sui criteri per le assegnazioni dei punti di vendita e sul numero degli stessi;
 - c. sui canoni di concessione dei punti di vendita e sui livelli minimi di attività annuale;
 - d. sulle tariffe dei servizi di mercato;
 - e. sul Regolamento di Mercato, suggerendo eventuali modifiche;
 - f. sull'organico del personale necessario al funzionamento dei servizi di mercato;
 - g. su ogni altra questione riguardante il commercio nel mercato all'ingrosso;
 - h. sull'osservanza delle norme igienico-sanitarie;
5. I pareri richiesti dall'Ente Gestore devono essere espressi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta; decorso detto termine essi si intendono acquisiti.

Art. 7

Direttore del Mercato

1. Il Direttore viene nominato dall'Ente Gestore il quale ne fissa il trattamento giuridico ed economico. Egli dispone autonomamente l'organizzazione del mercato e dei servizi in ottemperanza alle disposizioni di legge, del presente Regolamento nonché a quelle impartite dall'Ente Gestore.
2. Oltre a tutte le funzioni direttamente attribuitegli dalla Legge Regionale il Direttore dovrà inoltre:
 - a. sovrintendere a tutto il personale addetto al mercato, ad esclusione di quello adibito al servizio sanitario;
 - b. accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti, in base alla certificazione prevista dal presente Regolamento;
 - c. curare l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del mercato;
 - d. vigilare che non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
 - e. curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario preposto al servizio igienico-sanitario;
 - f. accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal Regolamento;
 - g. intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
 - h. autorizzare, in casi eccezionali e giustificati, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto, dopo aver sentito il parere del servizio veterinario;
 - i. proporre, anche su segnalazione degli operatori, tutte le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, ampliare il raggio di vendita dei prodotti e aumentare il volume degli affari, nonché per migliorare la tecnica delle vendite e dei servizi;
 - j. accertare che i veicoli siano dotati di regolare autorizzazione sanitaria e siano in condizioni igieniche ottimali e che le merci e gli imballaggi oltre a presentare le caratteristiche e i requisiti formali previsti dalla normativa vigente siano anche conformi alle disposizioni igienico-sanitarie;
 - k. vigilare perchè l'attività dei commissionari si svolga secondo le norme di legge e di Regolamento;
 - l. vigilare perchè non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e per reprimere altre eventuali frodi;
 - m. eseguire e disporre saltuarie ispezioni, nelle ore di chiusura;
 - n. in casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendano necessari, riferendone all'Ente Gestore e alla Commissione di Mercato;
 - o. predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature di mercato, per la buona conservazione dei prodotti depositati nel mercato stesso;
 - p. nei casi gravi ed urgenti adottare il provvedimento di cui al 1° comma dell'art. 19 della legge, a carico di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che

- disciplinano l'attività del mercato stesso, e nei casi di lieve infrazione, diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di 3 (tre) giorni;
- q. emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
 - r. svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari nonchè dal presente Regolamento;
3. In caso di assenza o di impedimento il Direttore è sostituito dal funzionario della Direzione più elevato in grado.

Art. 8

Altro personale addetto al Mercato

1. Il Direttore del Mercato è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, da personale assunto dall'Ente Gestore in relazione alle effettive necessità del mercato stesso. L'Ente Gestore provvede alla definizione della pianta organica del personale con l'indicazione delle qualifiche, dei compiti e del trattamento economico di ciascun dipendente.
2. Il personale amministrativo collabora con il Direttore nello svolgimento dei compiti a lui affidati e secondo le disposizioni dal medesimo impartite.
Inoltre provvede:
 - a. alla corrispondenza d'ufficio, alla tenuta dell'archivio e dei registri di contabilità e di statistica;
 - b. alla tenuta e all'aggiornamento degli schedari degli operatori del mercato per il rilascio ed il rinnovo delle tessere di ingresso;
 - c. ai controlli contabili sui fogli di vendita e sui riepiloghi e su tutti i documenti riguardanti la cassa e la riscossione dei diritti comunali;
 - d. ad apporre il visto sui fogli di vendita e prima che siano presentati alla cassa per il pagamento, controllando l'esattezza e la chiarezza delle annotazioni;
 - e. a distribuire i registri ed i bollettari occorrenti agli operatori del mercato per la registrazione delle vendite e la compilazione dei fogli di vendita;
 - f. alla elaborazione dei dati statistici giornalieri e mensili da trasmettere ai competenti uffici;
 - g. all'istruttoria delle pratiche per l'assegnazione dei locali, magazzini, posteggi, ecc., ed al controllo e registrazione delle cauzioni versate e restituite, dei canoni e di tutti gli altri proventi della gestione economica del mercato;
 - h. a tutte le altre mansioni d'ufficio che sono loro affidate dal Direttore.
3. Gli operatori tecnici, secondo la rispettiva qualifica e i turni di servizio emanati dal Direttore, devono:
 - a. vigilare affinché siano impediti danni o manomissioni ai muri, agli impianti interni ed esterni ed ai serramenti del mercato, nonché ai mobili, agli attrezzi, ecc., di proprietà dell'Ente Gestore collocati nei locali degli uffici e servizi del mercato;
 - b. impedire l'asporto dai suddetti locali e dal mercato di mobili, attrezzi, arredi, ecc., senza il consenso del Direttore;
 - c. tenere in consegna le chiavi di tutti i mezzi di chiusura degli ingressi esterni ed interni degli edifici del mercato, dei locali, degli impianti e degli uffici ad eccezione di quelli assegnati a privati, essendo personalmente responsabili della tenuta e dell'uso di dette chiavi che non debbono essere consegnate a persone estranee;
 - d. informare il Direttore dell'inizio e del termine di tutti i lavori da chiunque ordinati ed eseguiti nell'ambito del mercato, impedendo l'inizio e la prosecuzione

- di quelli che eventualmente non fossero regolarmente autorizzati dall'Ente Gestore salvo le riparazioni urgenti;
- e. provvedere all'apertura e chiusura della sala aste del mercato secondo gli orari stabiliti, segnalando l'inizio delle contrattazioni, nonchè all'apertura e chiusura delle porte e finestre degli uffici e locali di uso comune;
 - f. provvedere all'azionamento di tutti gli impianti generali di illuminazione, acqua, riscaldamento ecc., impedendo ogni consumo inutile o spreco e segnalando immediatamente al Direttore i guasti e gli irregolari funzionamenti;
 - g. sorvegliare le esecuzioni delle pulizie giornaliere e periodiche nell'ambito e nelle immediate adiacenze del mercato, nei locali degli uffici e dei servizi, nei magazzini, negli anditi comuni, ecc. accertandosi che esse siano compiute secondo le disposizioni del Direttore e riferendo al medesimo ogni eventuale manchevolezza del personale addetto a tale lavoro o dagli utenti del mercato;
 - h. sorvegliare gli ingressi del mercato, impedendo l'accesso alle persone sprovviste di tessera, nonchè l'abbandono e la sosta abusiva dei veicoli nei luoghi di passaggio e segnalando agli operatori di Polizia Locale gli eventuali inadempimenti;
 - i. esplicitare mansioni di usciere presso l'ufficio della direzione, provvedendo anche a recapitare e ricevere la corrispondenza d'ufficio, nonchè lettere ed oggetti indirizzati agli utenti del mercato qualora la persona del destinatario manchi;
 - j. provvedere alle piccole riparazioni e alle operazioni di manutenzione ordinaria degli stabili e degli impianti e collaborare con ditte e imprese private incaricate dell'esecuzione di lavori all'interno del mercato;
 - k. svolgere ogni altra mansione richiesta dalle esigenze del servizio e ordinata dal Direttore, riferendo allo stesso le irregolarità o gli inconvenienti riscontrati durante il servizio.
4. Gli operatori tecnici nelle ore di servizio, devono indossare l'uniforme prescritta dall'Ente Gestore.
 5. Tutto il personale addetto al mercato, a qualunque titolo presente nello stesso, non può personalmente acquistare prodotti durante il servizio nè chiedere o ricevere regalie.

Art. 9

Pesatura dei prodotti e verifiche

1. Ogni commissionario provvede, con l'osservanza delle modalità stabilite dalla legge in materia di distinzione fra peso netto e tara, alla pesatura delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà installate nel posteggio di vendita.
2. Ogni compratore deve controllare i pesi e i colli di tutti i prodotti acquistati prima di ritirare i prodotti stessi dal posteggio del venditore o comunque prima di allontanarsi dal mercato.
3. Qualora il compratore non abbia controllato o fatto controllare da persona di sua fiducia i pesi e i colli prima di ritirare i prodotti dal posteggio del venditore, si ritengono validi i pesi che risultano dal registro brogliaccio del venditore stesso.
4. La Direzione non risponde delle eventuali divergenze e dei reclami per differenze di peso dopo che le merci sono uscite dal mercato.
5. Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:
 - a. mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
 - b. perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
 - c. bene in vista ai compratori.
6. Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da questi incaricato.
7. La Direzione del mercato anche su richiesta degli interessati può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature, riservandosi di stabilire un calendario della manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, della strumentazione e dei mezzi tecnici impiegati presenti ed una taratura periodica della strumentazione.

Art. 10

Servizi di Mercato

1. L'Ente Gestore provvede di regola direttamente a tutti i servizi di mercato, salva la facoltà, sentita la Commissione di Mercato, di dare in concessione, privilegiando, a parità di condizioni, le forme cooperative tra esercenti di detti servizi:
 - a. il servizio di custodia, durante le ore di chiusura assoluta dei locali e impianti del mercato;
 - b. il servizio di pulizia del mercato;
 - c. il servizio di bar e ristoro;
 - d. il servizio di cassa del mercato;
 - e. il servizio di rifornimento del ghiaccio;
 - f. ogni altro servizio ausiliario del mercato.
2. Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra l'Ente Gestore e il concessionario.
3. I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi dalla loro attività.
4. Il concessionario non può sub-concedere il servizio assunto sotto pena di decadenza.

Art. 11

Vigilanza igienico sanitaria

1. Presso il Mercato Ittico all'Ingrosso è istituito un servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulle specie e qualità dei prodotti ittici immessi, al quale è preposto un Veterinario particolarmente esperto in materia e uno o più Ispettori d'Igiene del Settore Veterinario dell'A.S.L. territorialmente competente.
2. Da mezz'ora prima dell'inizio delle contrattazioni fino al termine di esse, l'A.S.L. provvederà ad assicurare costantemente il servizio di vigilanza sanitaria con un medico veterinario ed un tecnico di prevenzione.
3. L'Ente Gestore del Mercato pone a disposizione del Veterinario i locali, le attrezzature ed il personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.
4. Il Direttore del Mercato è responsabile della esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal Veterinario.
5. I prodotti ittici provenienti da altri mercati o da stabilimenti con riconoscimento CE saranno sottoposti a visita ispettiva secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 531/92 e successive modificazioni.
6. Il venditore deve garantire la collaborazione necessaria all'esecuzione delle visite ispettive dell'operatore sanitario, incluso l'eventuale spostamento di prodotti.
7. In caso di prodotti ittici non licenziabili al libero consumo il Veterinario deve adottare i provvedimenti che a seconda del caso si rendano necessari.
8. Il Direttore del Mercato, in temporanea assenza del Veterinario può, su segnalazione degli Ispettori d'Igiene imporre la sospensione della vendita dei prodotti non commestibili o sospetti in attesa dell'intervento del Veterinario.

Art. 12

Operazioni di facchinaggio

1. Le operazioni di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato possono essere svolte direttamente dall'Ente Gestore o date in concessione, con preferenza alle cooperative. In quest'ultimo caso l'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato, stabilisce nell'atto di concessione le modalità, le condizioni, i requisiti e le attrezzature minime che debbono essere posseduti dal concessionario per ottenere e conservare la concessione medesima, nonché l'entità del deposito cauzionale che il concessionario deve versare a garanzia dell'espletamento del servizio.
2. Gli operatori alle vendite possono svolgere le operazioni di facchinaggio direttamente nell'ambito dei rispettivi punti di vendita.
3. I consumatori possono effettuare personalmente le operazioni di facchinaggio.
4. Gli operatori che intendono avvalersi di personale proprio debbono preventivamente comunicare per iscritto alla Direzione del Mercato l'elenco del personale da essi adibito alle operazioni di facchinaggio.
5. Gli operatori sono ritenuti responsabili di tutte le infrazioni che eventualmente fossero commesse dal personale, di cui al comma precedente.
6. Gli addetti alle operazioni di facchinaggio, anche se dipendenti dagli operatori privati, sono tenuti allo svolgimento delle operazioni secondo le modalità tecniche di cui alla concessione e le altre prescrizioni impartite dall'Ente Gestore e dal Direttore del Mercato.
7. Essi, qualora contravvengano a tali disposizioni o violino le norme del presente Regolamento o, comunque, turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:
 - a. la sospensione dal mercato da 1 a 10 giorni disposta dal Direttore del Mercato;
 - b. nei casi gravi l'esclusione dal mercato disposta dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato previa contestazione dell'addebito all'interessato.
8. La sospensione comporta il divieto di entrare nell'area del mercato.

Art. 13

Servizio di Polizia

1. Il Servizio di Polizia nel mercato è assicurato da aliquota di personale del Comando di Polizia Locale di Chioggia.
In particolare il servizio di Polizia nel mercato:
 - a. assicura il mantenimento dell'ordine nella zona del mercato e nelle immediate adiacenze; nonchè l'osservanza da parte degli operatori e dei frequentatori delle norme di legge e di Regolamento attinenti al mercato stesso;
 - b. fornisce collaborazione al Direttore nello svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti e secondo le direttive dal medesimo impartite;
 - c. disciplina l'approdo dei natanti, la circolazione e la sosta dei veicoli all'interno e nelle immediate adiacenze del mercato in conformità all'art. 29;
 - d. impedisce l'ingresso nella zona del mercato delle persone non regolarmente autorizzate, nonchè di coloro che siano stati sospesi o esclusi dal mercato;
 - e. impedisce e reprime qualsiasi atto che possa comunque ostacolare il regolare andamento del mercato, e interviene collaborando con il personale sanitario al controllo sotto il profilo igienico-sanitario.
2. Gli operatori di Polizia Locale addetti al mercato, fatti salvi i compiti d'istituto, riferiscono al Direttore o a chi ne fa le veci, per i provvedimenti del caso, tutte le irregolarità riscontrate, le contravvenzioni accertate, i reclami ricevuti ed ogni altro fatto che possa influire sul normale funzionamento dei servizi del mercato.
3. Ferme le competenze della Polizia Locale in ordine alle funzioni di Polizia Amministrativa, il controllo del rispetto delle norme del presente Regolamento è attribuito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 commi 1 e 2 della legge 24.11.1981 n. 689, anche al personale dipendente dell'Ente Gestore del Mercato, appositamente individuato con provvedimento del Sindaco, tra quello avente mansioni ispettive o di vigilanza.
4. Detto personale per essere adibito alle mansioni di controllo e di verbalizzazione delle violazioni al presente Regolamento, dovrà aver partecipato ad apposito corso di formazione da organizzarsi con la collaborazione del Comando di Polizia Locale.

Art. 14

Cassa di Mercato

1. Nel Mercato è istituita una Cassa per il servizio di tesoreria e le altre operazioni bancarie connesse con le contrattazioni commerciali.
2. La gestione è affidata ad un Istituto di Credito con le modalità previste dall'apposita convenzione stipulata tra l'Ente Gestore e l'Istituto di Credito medesimo.
3. Per il servizio di contabilità, fatturazione e rilascio dei fogli di vendita da parte della Direzione del Mercato, l'Istituto di Credito - Cassa di Mercato riscuoterà il diritto di esercizio dell'1% pagato dall'utenza sul fatturato lordo delle vendite concluse nel Mercato stesso. Tale diritto è destinato per l'intero ammontare a favore dell'Ente Gestore.
4. L'Istituto di Credito, assegnatario del Servizio di Cassa, corrisponderà per l'uso dei locali necessari, un apposito canone di concessione stabilito dall'Ente Gestore.
5. Un Regolamento di Cassa, che costituisce parte integrante della convenzione con l'Istituto bancario medesimo, determinerà le modalità, i meccanismi e le garanzie secondo le quali debbono svolgersi le operazioni di Tesoreria e di Cassa connesse con le attività di Mercato.
6. Le violazioni al suddetto Regolamento da parte degli operatori sono da considerarsi infrazioni all'art. 13 della Legge Regionale n. 20/79).
7. I commercianti devono costituire presso la Cassa un deposito in contanti di entità minima fissata in € 2.582.29 (duemilacinquecentottantadue/29) e, comunque, non inferiore al costo dei prodotti ittici che intendono comprare. Essi dovranno ottenere, altresì, il fido della Cassa in misura pari o superiore al versamento anzidetto, fornendo per lo scopo tutte quelle garanzie che la Cassa stessa richiederà.
8. Possono effettuare acquisti nel Mercato all'Ingrosso soltanto i compratori ammessi dalla Direzione del Mercato e che abbiano ottenuto il fido concesso dalla Cassa.
9. I compratori accreditati, qualora dopo essere stati sospesi per "morosità" non adempiano ai loro obblighi verso la Cassa nel termine da questa stabilito e partecipato alla Direzione di Mercato, saranno cancellati dall'accREDITAMENTO ed esclusi dal Mercato. La sospensione per "morosità" si estende ai familiari ed ai soci che risultano agire per conto dei medesimi.
10. Coloro che siano stati cancellati dall'elenco degli accreditati possono presentare ricorso alla Commissione di Mercato, la quale decide definitivamente.

Art 15

Canoni e Tariffe

1. I canoni di concessione per l'uso di box magazzini e di posteggi di vendita, sono deliberati dall'Ente Gestore, sentito il parere della Commissione del Mercato.
2. Le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, sono fissate dall'Ente Gestore, sentito il parere della Commissione del Mercato.
3. Le tariffe anzidette sono, a cura della Direzione del Mercato, esposte in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel mercato possono prendere visione.
4. Per nessun motivo possono essere imposti o esatti pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.
5. Il canone per la concessione dei box magazzino, dei posteggi di vendita vengono corrisposti con la procedura stabilita dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato.
6. I canoni di cui al comma precedente debbono essere commisurati in modo da coprire le spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi , nonché all'ammortamento e al miglioramento degli impianti.
7. All'atto dell'assegnazione di posteggi e magazzini, l'assegnatario deve altresì provvedere ad effettuare un deposito cauzionale di importo pari a due rate mensili del relativo canone di concessione.
8. Gli assegnatari di posteggi e magazzini debbono provvedere, secondo il normale contratto di utenza stipulato direttamente con gli Enti interessati, al pagamento dei propri consumi individuali di energia elettrica, acqua, gas e telefono.
9. Restano a carico dell'Ente Gestore gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i locali e impianti generali del mercato.

Art. 16

Responsabilità

1. Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente Gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti o cose che dovessero per qualunque motivo derivare agli operatori o ai frequentatori del mercato.
2. Gli operatori, i facchini e i frequentatori del mercato sono responsabili per danni da essi e dai loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti e locali del mercato, e comunque all'Ente Gestore.

Art. 17

Venditori e Compratori

1. Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal Direttore del Mercato, previo accertamento dell'appartenenza alla categorie di cui all'art. 16 della Legge Regionale 30 marzo 1979, n. 20.
2. Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato attraverso l'esame della documentazione di cui all'articolo 16 della Legge Regionale 30 marzo 1979, n. 20, tenendo conto delle sopravvenute modifiche apportate dal D.Lgs. 114/98.
3. In mancanza della suddetta certificazione, per l'ammissione alle vendite dei produttori sono valide le certificazioni rilasciate dalla competente autorità marittima.
4. In sostituzione delle normali certificazioni possono essere prodotte dichiarazioni sostitutive sottoscritte dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Con il rispetto dell'orario e delle modalità stabilite sono ammessi agli acquisti i consumatori, che possono effettuare acquisti corrispondendo direttamente al venditore il prezzo dei prodotti acquistati.
6. I compratori per l'accesso al Mercato sono tenuti al pagamento, indipendentemente dal numero di operazioni di acquisto svolte nel corso del mese, di un biglietto di ingresso forfetizzato mensile il cui importo non potrà superare un ventesimo³ del canone di concessione stabilito per la concessione di un box magazzino commercianti.
7. Il suddetto importo verrà automaticamente addebitato per il tramite della Cassa di Mercato a tutti gli acquirenti iscritti nell'apposito elenco degli acquirenti il 1° giorno di ogni mese.
8. Sono autorizzati ad accedere in Mercato i rappresentanti legali, dipendenti, soci e collaboratori di ditte "clienti" di commercianti concessionari di box magazzino, anche se non accreditati agli acquisti dalla Cassa di Mercato.
9. Le ditte suddette a tal fine devono presentare alla Direzione del Mercato apposita istanza con allegata la documentazione prevista dal comma 2. del presente articolo, per la verifica del possesso dei requisiti di ammissione, debitamente sottoscritta dal concessionario del box di cui la ditta è "cliente", che autorizza la stessa ad effettuare acquisti di prodotti ittici in Mercato in suo nome e conto.

³ Testo sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.01.2009 "un quinto".

10. Sono esclusi dal pagamento del biglietto di ingresso i compratori concessionari di box magazzino all'interno del Mercato e le ditte loro "clienti", in quanto i corrispettivi per la concessione di box magazzini comprendono il godimento dei servizi del Mercato.

Art. 18

Documento per l'accesso al Mercato

1. Il Direttore del Mercato, accertato il possesso dei requisiti necessari, rilascia a tutte le persone ammesse al mercato ed ai loro dipendenti e coadiutori, apposito tesserino numerato.
Nel tesserino devono essere indicate:
 - a. le generalità del titolare;
 - b. il titolo di ammissione al mercato;
 - c. il periodo di validità.
2. Il Direttore del Mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso ad altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata. In tal caso egli rilascia un permesso provvisorio.
3. Il rilascio del documento è subordinato al pagamento di una somma, a titolo di rimborso spese, il cui importo viene stabilito dall'Ente Gestore.
4. Avverso il mancato rilascio del tesserino o il ritiro dello stesso è ammesso ricorso alla Commissione di Mercato, che decide entro 30 (trenta) giorni con provvedimento definitivo.
5. È vietato l'accesso e la permanenza nell'area del mercato all'ingrosso a chi non è munito di tessera o di permesso regolare.
6. Il tesserino è strettamente personale e deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari e degli agenti.
7. Tutti coloro che accedono al mercato devono operare esclusivamente entro i limiti di competenza del proprio titolo di ammissione.

Art. 19

Disciplina degli Operatori

1. Le organizzazioni dei produttori della pesca di cui alla legge 2.08.1975, n. 388, i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori non iscritti al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria ed Agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria e dei soci.
2. I produttori provvedono alla consegna dei loro prodotti, oltre che personalmente, anche a mezzo dei familiari o di persone da essi dipendenti preventivamente autorizzati dalla Direzione del Mercato.
3. Gli operatori titolari di ditte individuali agiscono nel mercato personalmente, le società agiscono nel mercato tramite il rappresentante legale.
4. Gli operatori possono farsi rappresentare in mercato, per le diverse operazioni, da coadiutori familiari, personale dipendente o soci, in tal caso sono obbligati a comunicare tempestivamente alla Direzione del Mercato, indicando esplicitamente le funzioni svolte da ognuno, sia l'inizio che la cessazione dell'attività in mercato di questi ultimi, assumendosene la piena responsabilità.
5. Quando un operatore agisce nel mercato tramite i commissionari le responsabilità derivanti dalle operazioni stesse vengono attribuite secondo le vigenti norme civili che regolano il contratto di Commissione.
6. I commissionari assegnatari di posteggio di vendita nel mercato non possono esercitare, fuori dal mercato, l'attività di commercio all'ingrosso in conto commissione dei prodotti di cui all'art. 2, pena la revoca dell'assegnazione.
7. Gli astatori non possono esercitare, per proprio conto, sia nel mercato che fuori, il commercio dei prodotti ittici, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.
8. I commissionari assegnatari di posteggio possono operare all'interno dell'area del mercato anche per il tramite di consorzi legalmente costituiti i cui soci siano commissionari assegnatari di posteggio. I consorzi potranno essere costituiti esclusivamente da commissionari titolari di posteggio in numero non superiore al 10%, arrotondato all'unità superiore, dei posteggi.

Art. 20

Posteggi di vendita e box magazzino commercianti

1. Il mercato comprende una sala di esposizione e di vendita suddivisa in n. 14 posteggi da assegnare in concessione agli operatori alle vendite di cui all'art. 16 della L.R. 20/1979 e di n. 42 box magazzino commercianti da assegnare in concessione ai commercianti all'ingrosso, alle aziende di trasformazione, singole ed associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti.
2. **CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**
 - 2.1. I posteggi di vendita che si rendono disponibili vengono assegnati a domanda previo bando di concorso pubblico da pubblicizzarsi per almeno 30 (trenta) giorni a cura della Direzione del Mercato.
 - 2.2. Possono partecipare all'assegnazione gli operatori alle vendite di cui all'art. 16 della L.R. 20/1979.
 - 2.3. L'assegnazione viene effettuata dall'Ente Gestore secondo una graduatoria da compilarsi sulla base dei seguenti parametri:
 - a. anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA:
1 punto per ciascun anno e 1 punto per la frazione di anno superiore a 6 (sei) mesi;
 - b. volume d'affari complessivo risultante dalla dichiarazione IVA relativa al commercio all'ingrosso di prodotti ittici negli ultimi 2 (due) anni solari chiusi:
0,01 punti ogni € 10.000,00 (diecimila) di fatturato e 0,01 punti per la frazione superiore a € 5.000,00 (cinquemila);
 - c. volume d'affari (acquisti e vendite) realizzato nel Mercato Ittico all'Ingrosso di Chioggia negli ultimi 2 (due) anni solari chiusi:
0,01 punti per ogni € 10.000,00 (diecimila) di fatturato e 0,01 punti per la frazione superiore a € 5.000,00 (cinquemila);
 - d. dipendenti:
1 punto per ogni dipendente risultante al libro matricola da almeno 6 (sei) mesi dalla data del bando;
 - e. soci di cooperative o consorzi di produzione:
0,5 punti per ogni socio iscritto nel Registro dei Soci da almeno 3 (tre) mesi dalla data del bando.
 - f. mezzi di trasporto propri:
1 punto per ciascun mezzo di trasporto di proprietà.
 - 2.4. In caso di parità di punteggio sarà data preferenza nell'assegnazione come segue:
 - I° ai produttori associati con sede legale nel Comune di Chioggia;
 - II° agli altri operatori con sede legale nel Comune di Chioggia.in caso di ulteriore parità sarà data preferenza all'operatore con maggior anzianità di Iscrizione al Registro Imprese

3. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI BOX MAGAZZINO COMMERCianti
 - 3.1. Il mercato dispone di n. 42 box magazzino da assegnare in concessione ai commercianti all'ingrosso e alle aziende di trasformazione, singole od associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici.
 - 3.2. I box magazzino che si rendono disponibili vengono assegnati a domanda previo bando di concorso pubblico da pubblicizzarsi per almeno 30 (trenta) giorni a cura della Direzione del Mercato, fra gli operatori di cui al comma precedente.
 - 3.3. L'assegnazione viene effettuata dall'Ente Gestore secondo una graduatoria da compilarsi sulla base dei seguenti parametri:
 - a. anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA:
1 punto per ciascun anno e 1 punto per la frazione di anno superiore a 6 (sei) mesi;
 - b. volume d'affari (acquisti e vendite) realizzato nel Mercato Ittico all'ingrosso di Chioggia negli ultimi 3 (tre) anni solari chiusi:
1 punto ogni € 10.000,00 (diecimila) di fatturato e 1 punto per la frazione superiore a € 5.000,00 (cinquemila);
 - c. dipendenti:
1 punto per ogni dipendente risultante al libro matricola da almeno 6 (sei) mesi dalla data del bando;
 - d. mezzi di trasporto propri:
1 punto per ciascun mezzo di trasporto di proprietà.
 - 3.4. In caso di parità di punteggio sarà data preferenza all'operatore con sede legale nel Comune di Chioggia; in caso di ulteriore parità sarà data preferenza all'operatore con maggior anzianità di Iscrizione al Registro Imprese.
4. Non sono ammessi a partecipare al concorso le persone fisiche o giuridiche o le persone giuridiche rappresentate da soggetti nei cui confronti sia stata disposta la revoca di posteggio di commissionario o di box magazzino al Mercato Ittico all'ingrosso di Chioggia, nel caso non siano trascorsi alla data del bando almeno 3 (tre) anni dalla revoca stessa.
5. La graduatoria risultante dal concorso avrà validità di 2 (due) anni, con decorrenza dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.
6. Ciascun operatore, nell'ambito del mercato, può essere concessionario di un solo posteggio di vendita, di un solo box magazzino, fatti salvi i diritti acquisiti alla data di approvazione del presente Regolamento.
7. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche in caso di subingresso ad eccezione dell'ipotesi di successione mortis causa.
8. L'Ente Gestore, sentito il parere della Commissione di Mercato, formula ogni qualvolta lo ritenga necessario, le variazioni da apportare per quanto attiene ai requisiti degli aspiranti alle concessioni dei posteggi e box magazzino.

Art. 21

Assegnazione dei posteggi, dei box magazzini commercianti e livelli minimi di attività annuale

1. I posteggi di vendita, comprensivi dei locali ad uso ufficio e magazzino, e i box magazzino commercianti vengono assegnati in concessione dall'Ente Gestore agli aventi i requisiti e secondo i criteri stabiliti dall'art. 20 del presente Regolamento.
2. Le assegnazioni durano 3 (tre) anni solari e si rinnovano tacitamente per il triennio successivo in mancanza di formale disdetta scritta da inviare con lettera raccomandata almeno sessanta giorni prima della data di scadenza.
3. Non è consentito il rinnovo della concessione del posteggio di vendita qualora la Ditta assegnataria, per 3 (tre) anni consecutivi, non abbia venduto, per ciascun anno, prodotti per un importo almeno pari al 4% del volume d'affari complessivamente registrato nel mercato oppure del 2% se trattasi di assegnazione di mezzo posteggio. Nel caso in cui i commissionari titolari di posteggio operino in forma consortile le vendite del consorzio, al fine dell'applicazione del presente punto, saranno ripartite tra i soci titolari di concessione, in ragione alla quota di partecipazione al consorzio posseduta.
4. L'assegnatario dovrà comunque corrispondere all'Ente Gestore in caso di mancato raggiungimento annuo del suddetto minimo di fatturato, il pagamento dei diritti di mercato e di Cassa stabiliti per l'anno in corso sulla differenza tra il fatturato minimo prescritto per l'anno in corso e quello, nello stesso anno, in concreto realizzato dal concessionario di posteggio, pena la decadenza anticipata dell'assegnazione.
5. Non è consentito il rinnovo della concessione di box dei commercianti qualora la Ditta assegnataria per 3 (tre) anni consecutivi non abbia acquistato e/o venduto, per ciascun anno, prodotti in mercato per un importo almeno pari allo 0,65% del volume di affari complessivo del mercato stesso.
6. L'assegnatario dovrà, comunque, corrispondere all'Ente Gestore, in caso di mancato raggiungimento annuo del suddetto minimo di fatturato, il pagamento dei diritti di mercato e di Cassa di Mercato stabiliti per l'anno in corso, sulla differenza tra il fatturato minimo prescritto per l'anno in corso e quello, nello stesso anno, in concreto realizzato, pena la decadenza anticipata dell'assegnazione.
7. I suddetti minimi di fatturato, con deliberazione dell'Ente Gestore, sentito il parere della Commissione di mercato, potranno essere ridotti ed anche non produrre effetto qualora eventi fortuiti o di forza maggiore abbiano obiettivamente impedito o quantomeno fortemente contenuto l'attività dell'assegnatario.

8. Il mancato rinnovo della concessione del posteggio di vendita provoca anche la disdetta della concessione del magazzino o di altri locali eventualmente detenuti nel mercato dall'operatore medesimo.

Art. 22

Trasferimento delle Concessioni

1. Le concessioni di box magazzino e di posteggio commissionario possono essere trasferite esclusivamente in forza di:
 - cessione d'azienda o di ramo d'azienda;
 - donazione dell'azienda o del ramo d'azienda;
 - successione nella proprietà dell'azienda, secondo le norme del codice civile.Nel caso di trasferimento della concessione per cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il cedente deve essere titolare della concessione da almeno un anno.
2. Il contratto di trasferimento di proprietà o di donazione, per dare titolo al subingresso, deve essere stipulato in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata da un notaio.
3. Il subentrante, sia per atto tra vivi che mortis causa, prima di iniziare l'attività, deve presentare apposita comunicazione scritta con richiesta di subingresso all'Amministrazione Comunale o all'Ente Gestore, se diverso, comunicando, in particolare, i seguenti dati:
 - nome e cognome ovvero ditta o ragione sociale o denominazione sociale, se trattasi di impresa individuale o società;
 - luogo e data di nascita ovvero data di costituzione se trattasi di società;
 - codice fiscale/partita IVA;
 - residenza o sede legale;
 - il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo di residenza ed il codice fiscale del o dei legali rappresentanti;
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 114/1998 e degli altri requisiti previsti dal presente Regolamento e dal bando per l'assegnazione dei posteggi;
 - gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese e la C.C.I.A.A. competente per la sua tenuta;
 - l'assenza, nei propri confronti, delle cause di divieto, di decanza o sospensione di cui all'art. 10 L. n. 575/1965 o dalle altre disposizioni dirette a prevenire e reprimere il fenomeno mafioso;
4. Alla richiesta di subingresso devono essere allegati i seguenti documenti:
 - originale della concessione di box magazzino o di posteggio commissionari o, in caso di smarrimento o distruzione della stessa, la denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
 - copia autenticata dell'atto di cessione in proprietà o copia della denuncia di successione;
 - copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

5. L'istruttoria per il subingresso della concessione deve concludersi entro il termine di 60 (sessanta) giorni. Il subentrante non potrà iniziare la propria attività né occupare il box magazzino o il posteggio già concesso al cedente prima della formale comunicazione dell'avvenuto subingresso.
6. Nel caso di trasferimento mortis causa, gli eredi o alcuni di essi possono continuare l'attività, a titolo provvisorio, per il periodo massimo di 6 (sei) mesi dalla morte del de cuius ed a nome di questi, purchè ne diano immediata notizia all'Ente Gestore, comunicando, in particolare:
 - i loro dati anagrafici, compreso il codice fiscale;
 - il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5 D.Lgs. n. 114/1998;
 - gli estremi della concessione;
 - il luogo e la data del decesso del concessionario.
7. Non appena verranno concluse le pratiche di successione e comunque entro il termine dei 6 (sei) mesi, gli eredi, se si costituiscono in società, ovvero solo alcuni di essi ovvero l'erede unico, se intende proseguire l'attività all'interno del mercato, dovranno presentare apposita comunicazione con richiesta di subingresso secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.
8. Nel caso in cui la società concessionaria effettui variazioni:
 - della ragione sociale;
 - dei patti sociali;
 - degli amministratori, qualora si tratti di società di capitali;
 - dei soci illimitatamente responsabili, qualora si tratti di società di persone o di s.a.p.a.;il legale rappresentante è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente Gestore.
9. Ai fini del rispetto dei livelli minimi di attività annuale previsti dall'art. 21, in caso di trasferimento della concessione, il subentrante assume il volume d'affari realizzato dal cedente alla data di trasferimento del titolo, che sarà sommato al fatturato realizzato nello stesso anno dal subentrante.

Art. 23

Gestione ed uso dei posteggi e dei box magazzini

1. Il posteggio o il box assegnato a ditta individuale deve essere gestito dall'assegnatario che può, previa domanda motivata, farsi rappresentare temporaneamente da proprio delegato, con l'autorizzazione del Direttore; nel caso di assegnazione a società e nel caso in cui sia attivata tra gli operatori la forma consortile, la gestione potrà essere affidata a persona diversa dal legale rappresentante previa comunicazione alla Direzione del Mercato.
2. Gli assegnatari devono eleggere domicilio, agli effetti dei rapporti con l'Ente Gestore, presso il rispettivo posteggio o box. Gli atti che non possono essere notificati al detto domicilio vengono notificati presso la Direzione del Mercato.
3. Gli assegnatari dei box e posteggi del mercato debbono consentire l'accesso del Direttore e degli altri rappresentanti dell'Ente Gestore, nonché degli altri organi pubblici addetti alla vigilanza, affinché possano verificare, alla presenza degli assegnatari o chi per essi, l'osservanza delle disposizioni contenute nell'atto di concessione, nel presente Regolamento e nelle normative sulla tutela igienico-sanitaria degli alimenti e in particolare dei prodotti ittici, nonché per fare eseguire lavori e riparazioni ritenuti necessari per la manutenzione dei fabbricati e degli impianti
4. Gli assegnatari di posteggio di vendita devono indicare chiaramente negli spazi loro concessi tutti i dati necessari alla loro corretta e completa identificazione.
5. Il posteggio, il magazzino di ciascun assegnatario è contraddistinto, a cura dell'assegnatario stesso, con apposita targa sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio o box indicante il nome della ditta e la ragione sociale, in conformità all'atto di assegnazione.
6. I posteggi debbono essere usati solo per l'esposizione, la vendita e la pesatura dei prodotti, nonché per gli oggetti e gli attrezzi necessari per la vendita. Non possono essere adibiti a custodia dei vuoti o cassetta e, al termine delle contrattazioni, non possono essere utilizzati come deposito di prodotti invenduti.
7. I magazzini devono essere usati solo per il deposito, la manipolazione e preparazione (questo termine deve intendersi nel senso di pesatura e incassettamento e non di operazione che modifichi l'integrità anatomica dei pesci, come riportato nell'art. 2 punto 1, lettera E del D.Lgs. n. 531/1992) dei prodotti ittici acquistati in mercato o depositati per la successiva vendita attraverso i commissionari del mercato, per il deposito dei vuoti e degli attrezzi necessari all'assegnatario per l'esercizio della propria attività.

8. Nei posteggi di vendita e nei magazzini è vietato eseguire qualsiasi operazione che non abbia attinenza con l'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ittici.
9. La permanenza di assegnatari e loro dipendenti o persone da loro indicate all'interno del mercato, oltre gli orari previsti, deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione su esplicita richiesta degli interessati.
10. Negli uffici gli assegnatari svolgono le operazioni contabili e amministrative relative alla attività commerciale che si attua nel mercato. Non possono introdursi prodotti ittici negli uffici, nè installarsi impianti per la loro conservazione o refrigerazione.
11. È fatto divieto alla ditta concessionaria di eseguire lavori di adattamento e di trasformazione dei locali, di installare impianti di qualsiasi natura o specie, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Gestore; le migliorie apportate e le opere che fossero consentite passeranno, alla cessazione della concessione, qualsiasi ne sia la causa, in proprietà dell'Ente concedente, senza alcun diritto per la concessionaria ad indennizzi e compensi di sorta.
12. La manutenzione ordinaria dei locali ai sensi dell'art. 1621 del codice civile, nonché ordinaria e straordinaria degli impianti ed attrezzature, è a carico del concessionario. La ditta concessionaria sarà tenuta responsabile dei danni che per inosservanza degli obblighi assunti nell'atto di concessione possano derivare ai locali ed agli impianti in concessione. Al venire meno, per qualsiasi causa, della concessione, la ditta concessionaria dovrà riconsegnare i locali e gli impianti di proprietà comunale in buono stato di manutenzione.
13. Gli assegnatari di box e posteggi di vendita devono inoltre:
 - a. comunicare preventivamente i periodi di chiusura ai fini della verifica di quanto previsto dall'art. 25 del presente Regolamento;
 - b. porre in essere tutti gli accorgimenti necessari al rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, prevenzione infortuni, prevenzione incendi, tutela dei lavoratori, ecc.;
 - c. fornire alla Direzione di Mercato tutti i dati e le documentazioni loro richiesti necessari per l'effettuazione delle rilevazioni statistiche.

Art. 24

Termine delle assegnazioni

1. Le assegnazioni dei posteggi e dei magazzini cessano:
 - a. alla scadenza;
 - b. per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;
 - c. per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
 - d. per scioglimento della società assegnataria;
 - e. per morte dell'assegnatario, salvo il diritto degli eredi di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, con le modalità previste dell' art. 22.

Art. 25

Revoca delle assegnazioni

1. L'assegnazione è revocata nei seguenti casi:
 - a. cessione totale o parziale del posteggio, del magazzino a terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento;
 - b. perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione al mercato previsti dall'art. 17;
 - c. inattività completa del box magazzino o del posteggio per 30 (trenta) giorni consecutivi, o per 60 (sessanta) giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Commissione di Mercato;
 - d. gravi scorrettezze commerciali;
 - e. gravi infrazioni alla legge, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
 - f. accertata morosità di oltre 30 (trenta) giorni nel pagamento del canone di concessione stabilito;
 - g. utilizzazione da parte dell'assegnatario per scopi diversi da quello per cui il posteggio o il magazzino sono stati assegnati.
2. La inattività è accertata per i commissionari dalla mancata effettuazione di vendite risultante dai fogli di vendita, per i commercianti dalla mancata effettuazione di attività di acquisti e o vendite nel mercato risultante esclusivamente dai fogli di vendita.
3. La revoca è dichiarata dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato previa contestazione degli addebiti all'interessato, che deve rispondere entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione degli addebiti medesimi, salvo ogni altra azione civile o penale.
4. Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi, gli uffici o i magazzini ed annessi devono essere riconsegnati all'Ente Gestore liberi da persone e cose, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.
5. In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della Direzione del mercato ed a spese degli interessati.
6. L'assegnatario del posteggio o del magazzino è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio o al magazzino stessi.

Art. 26

Calendario ed orario delle contrattazioni

1. Il Calendario e l'orario delle operazioni di mercato sono stabiliti dal Sindaco su proposta dell'Ente Gestore sentita la Commissione di Mercato.
2. L'orario di mercato deve garantire un tempo congruo per tutte le operazioni di mercato, tenendo conto delle esigenze sia dei venditori che dei compratori.
3. Negli orari di chiusura assoluta, il Direttore può autorizzare, sentito il parere del Servizio Veterinario, l'introduzione e l'uscita dei prodotti, con divieto a chiunque di intrattenersi nell'interno del mercato stesso oltre il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico e alla sistemazione dei prodotti.
4. Prima dell'inizio delle contrattazioni nessun compratore può sostare in Sala Aste.
5. Il Direttore ha facoltà di anticipare la vendita di alcune specie di molluschi e di crostacei particolarmente ingombranti ed aventi carattere stagionale, nonchè di ritardare o anticipare, in particolari ed eccezionali circostanze, l'inizio ed il termine delle contrattazioni.
6. È vietata qualsiasi forma di accaparramento, prenotazione o contrattazione dei prodotti prima dell'orario di inizio delle contrattazioni e dopo il termine di esse, tanto se i prodotti si trovino già nei posteggi di vendita o nei magazzini, quanto se essi siano ancora da scaricare dai pescherecci o dai mezzi di trasporto.

Art. 27

Ordine interno

1. E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze o adiacenze:
 - a. ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
 - b. svolgere qualsiasi attività di lavorazione dei prodotti ittici, sia all'interno dei box che all'esterno;
 - c. abbandonare qualsiasi rifiuto
 - d. attirare i compratori con grida e schiamazzi;
 - e. introdurre cani;
 - f. sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale che sia l'Ente beneficiario;
 - g. tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni: recare offesa ai frequentatori, provocare liti, ecc.;
 - h. distribuire od affiggere stampati;
 - i. esercitare qualsiasi attività commerciale che non sia attinente con il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici;
 - j. accendere fuochi.

2. Nelle aree scoperte è vietato depositare, se non in via temporanea, merci, imballaggi, è altresì vietato il lavaggio di veicoli.

3. I rappresentanti delle organizzazioni economiche e delle categorie dei vari operatori, nonché il personale delle imprese concessionarie di servizi e ogni altra categoria di persone che svolge la propria attività nel mercato a norma del presente regolamento, può affiggere avvisi e comunicazioni di interesse della categoria stessa, anche a carattere sindacale, in appositi albi o bacheche poste a disposizione dall'Ente Gestore.

Art. 28

Pulizia dei posteggi e dei box magazzini

1. Gli assegnatari del mercato debbono curare che i posteggi, i locali e gli annessi (scale, magazzini, ecc. di loro pertinenza) siano costantemente tenuti puliti e sgombri da rifiuti.
2. Al cessare delle contrattazioni i posteggi di vendita debbono essere sgomberati al più presto per consentirne la rapida e completa pulizia ed è permesso di lasciarvi solo gli attrezzi di vendita.
3. La manipolazione e la preparazione dei prodotti da spedire debbono essere effettuate esclusivamente all'interno dei magazzini

Art. 29

Ingresso e circolazione dei veicoli

1. L'ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle merci sono disciplinate dal Direttore del Mercato, con apposito ordine di servizio; all'interno dell'area mercatale trova applicazione il Codice della Strada.
2. L'introduzione di mezzi tecnici da utilizzare per la movimentazione delle merci deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione in relazione alla disciplina di cui al primo comma. Tutti i mezzi tecnici operanti nel mercato devono chiaramente riportare l'indicazione esatta del proprietario.
3. Tutti i carrelli a mano debbono comunque essere muniti di ruote gommate e recare l'indicazione della ditta o persona cui appartengono. Nell'interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo, e, quelli sprovvisti di motore, debbono essere condotti a mano.

Art. 30

Vendite

1. L'inizio delle contrattazioni è annunciato con apposito segnale.
2. Le vendite si svolgono nella apposita sala delle contrattazioni, tramite i commissionari, mediante asta pubblica o a trattativa diretta; è autorizzata la vendita del solo pesce azzurro nelle banchine del mercato. La vendita è effettuata obbligatoriamente con l'esecuzione di asta pubblica nel caso siano interessati alla stessa partita almeno due acquirenti.
3. L'esecuzione dell'asta ha luogo con offerta segreta "all'orecchio" e con deliberazione pubblica. Il maggior offerente deve comunicare ad alta voce il prezzo offerto dopo essere stato pubblicamente designato dall'astatore, tale prezzo deve quindi essere trascritto al momento della pesatura sul registro-brogliaccio di vendita.
4. Dopo la chiusura dell'asta il prezzo di aggiudicazione non può essere modificato dal venditore nè dall'acquirente, salvo quanto stabilito dal terzultimo comma del successivo art. 34.
5. Le cooperative ed i commissionari operanti singolarmente o in forma consortile ammessi ad operare nel mercato, devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni. Il loro rapporto con il rispettivo committente è di natura privatistica ed è regolato dalle norme del Codice Civile relativo al contratto di commissione.
6. In ogni caso, dell'esatta osservanza delle norme di qualità e di vendita dei prodotti, anche sotto l'aspetto giuridico e fiscale della operazione commerciale, è responsabile il detentore dei prodotti, assegnatario del posteggio di vendita, sia esso cooperativa o commissionario.
7. Alle cooperative ed ai commissionari spetta una provvigione sul prezzo di vendita; l'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato, fissa l'entità di tale provvigione la quale non potrà superare complessivamente il 6% del prezzo di vendita.
8. Con le stesse modalità è stabilita dall'Ente Gestore l'entità dei diritti di mercato e di cassa, al cui pagamento sono tenuti i venditori, che non potrà superare rispettivamente il 3% e l'1% del prezzo di vendita.
9. Le cooperative ed i commissionari devono presentare, per i prodotti venduti, ai loro committenti il foglio di vendita di cui all'art. 32 del presente Regolamento.
10. Le cooperative ed i commissionari devono tenere a disposizione della Direzione del Mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle vendite effettuate per conto dei loro

committenti

11. I compratori devono corrispondere alla Cassa del Mercato gli importi dei prodotti acquistati, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di Cassa. Per le sole vendite di prodotti ittici massivi (pesce azzurro) di prima commercializzazione, fermo restando l'obbligo di emissione giornaliera del foglio di vendita con le modalità di cui al successivo art. 32, primo comma, è consentito, su espressa autorizzazione dei produttori interessati, il pagamento differito da parte del compratore, dell'importo di ciascuna transazione. Quanto sopra determinerà di conseguenza il versamento differito da parte dei venditori dei diritti di mercato e di cassa, previsti dall'art. 8, ed il pagamento differito della provvigione ai commissionari di cui al comma 7 del presente articolo.
12. I compratori dichiarati "morosi" dalla Cassa e coloro che risultano agire per conto dei medesimi saranno assoggettati ai provvedimenti disciplinari e amministrativi previsti dall'articolo 40.
13. La Direzione del Mercato comunica, con mezzi idonei, tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi dei prodotti introdotti nel mercato.
14. Sono vietate vendite e contrattazioni nel mercato e nelle sue pertinenze quando siano eseguite al di fuori della sala delle contrattazioni o senza il rispetto degli orari e delle altre disposizioni in proposito stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.
15. Sono vietate le vendite di prodotti ittici all'ingrosso a mezzo di autocarri, imbarcazioni o altri veicoli, sono altresì espressamente vietate le consegne di prodotti ittici nell'area del mercato.
16. È vietato agli operatori ammessi al mercato vendere o comunque cedere derrate in loro possesso ad altri operatori del mercato per la rivendita all'interno dello stesso, fatta eccezione per le derrate destinate ad Enti ospedalieri o comunità assistenziali.

Art. 31

Utilizzo della logistica del Mercato da parte delle Associazioni Produttori per lo sbarco di prodotti ittici massivi (pesce azzurro)

1. Le Associazioni dei Produttori, regolarmente riconosciute ai sensi del Reg. U.E. n. 104/2000, per il raggiungimento dei fini previsti dal loro Programma Operativo, redatto in conformità all'art. 9 del medesimo Regolamento, possono essere annualmente autorizzate dall'Ente Gestore, previo esame del citato Programma Operativo e su conforme parere del Servizio Sanitario, ad utilizzare la logistica del mercato per lo sbarco da parte dei loro associati di prodotti ittici massivi (pesce azzurro) che, catturati con modalità e quantitativi compatibili con il citato Programma Operativo, possono non essere ceduti mediante la procedura di cui all'art. 30, bensì commercializzati, dopo la visita sanitaria da effettuarsi a cura del servizio Veterinario del Mercato, ad operatori (grossisti o industrie di trasformazione) a seguito di contratti precedentemente conclusi ovvero avviati al deposito per il congelamento.
2. Per le cessioni commerciali ad operatori all'ingrosso o industrie di trasformazione, effettuate ai sensi del precedente comma, dovrà essere emesso il foglio di vendita in Mercato, con le modalità di cui all'art. 32, primo comma, e sarà consentito, su espressa autorizzazione dei produttori interessati, il pagamento differito da parte dell'acquirente, dell'importo di ciascuna transazione, compreso il versamento dei diritti di mercato e di cassa previsti dall'art. 30, 8° comma, ai quali tale genere di operazioni è soggetto.
3. Per le sole operazioni di sbarco in Mercato per l'avvio del prodotto massivo al deposito per congelamento, l'uso delle strutture e dei servizi del mercato è autorizzato alle seguenti condizioni:
 - pagamento forfetario da parte dell'Associazione Produttori di € 6.000,00 (seimila/00) annui, oltre IVA, fino ad un massimo di prodotto sbarcato pari a kg. 1.500.000 (unmilioneecinquecentomila);
 - pagamento di ulteriori € 6.000,00 (seimila/00) annui, oltre IVA, per prodotto sbarcato oltre i kg. 1.500.000 (unmilioneecinquecentomila).I suddetti importi saranno aggiornati annualmente in relazione alla percentuale di variazione, in aumento o in diminuzione, del prezzo medio per kg. del prodotto ittico di provenienza locale commercializzato nel Mercato Ittico all'Ingrosso di Chioggia riferito all'anno precedente.

Per le operazioni di cui al presente comma, l'Associazione dei Produttori è tenuta a presentare alla Direzione del Mercato:

 - giornalmente, copia del Documento di Trasporto, riferito a ciascuna operazione, comprovante l'invio del prodotto massivo "al deposito per congelamento";
 - con cadenza mensile, le relative fatture di spesa sostenute dall'Associazione Produttori per il servizio di congelamento.

Art. 32

Registrazione delle vendite

1. Ciascuna operazione di vendita deve essere annotata a cura del commissionario all'atto della pesatura su un registro-brogliaccio; la prima nota dovrà essere consegnata alla Direzione per le operazioni svolte nell'orario mattutino entro le ore 10 (dieci) dello stesso giorno, per le operazioni di vendita nell'orario pomeridiano entro le ore 10 (dieci) del giorno successivo; il commissionario, per ciascuna partita di prodotti venduti, deve compilare la prima nota in duplice copia: la prima servirà alla Direzione per la compilazione del foglio di vendita; la seconda rimarrà al posteggio per eventuali controlli contabili.
2. Il foglio di vendita costituisce il titolo per il pagamento dell'importo in esso indicato, a favore del fornitore/produttore, da parte della Cassa Mercato.

Art. 33

Merci in vendita e ritiro dei prodotti dal Mercato

1. Il venditore è tenuto a sistemare i prodotti ittici in conformità alle disposizioni impartite dagli addetti al servizio di vigilanza sanitaria.
2. Ai fornitori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato i prodotti ittici introdotti, senza dover per questo corrispondere all'Ente Gestore pagamenti di qualsiasi natura, salvo che per le prestazioni di facchinaggio e trasporto già eventualmente rese. Il ritiro dal mercato dei prodotti ittici può essere, tuttavia, vietato dal veterinario per motivi di carattere igienico sanitario.

Art. 34

Confezioni dei colli e delle derrate e modalità per la vendita

1. Per l'imballaggio ed il confezionamento dei prodotti debbono essere scrupolosamente osservate le vigenti norme di legge sanitarie ed annonarie. Salvo diversi accordi fra le parti, i vuoti debbono essere restituiti al legittimo proprietario, il quale, tuttavia, non può pretendere a garanzia della loro restituzione depositi cauzionali o pegni di alcun genere. Non è ammesso il riutilizzo delle cassette in legno.
2. E' proibito esporre e vendere prodotti frammisti a fango, sabbia, erbacce o altre materie estranee che ne facciano comunque alterare artificiosamente il peso.
3. I venditori debbono esporre i prodotti già confezionati in lotti di specie omogenea.
4. La eventuale lavatura dei prodotti deve essere fatta, con acqua potabile fredda sotto pressione, in canestri o recipienti sufficientemente perforati in modo da consentire il rapido deflusso e sgocciolamento dell'acqua prima della pesatura.
5. L'eventuale ghiacciatura dei prodotti, prima della pesatura, deve essere limitata allo stretto indispensabile.
6. Comunque ogni operazione di lavatura, irrorazione o ghiacciatura dei prodotti, già esposti in vendita, deve cessare mezz'ora prima delle contrattazioni.
7. I prodotti confezionati senza l'osservanza delle suddette norme possono essere fatti pulire e selezionare prima della pesatura.
8. Le vendite si effettuano a peso netto o a collo.
9. Il pesce azzurro (alici, sarde e sgombri) e gli altri prodotti che non si possono togliere dagli imballaggi subito dopo la pesatura possono essere venduti defalcando dal peso lordo una tara convenzionale.
10. La merce deve essere posta bene in vista degli acquirenti in modo da non trarli in inganno.
11. E' fatto obbligo al venditore di consentire l'esame della merce ai compratori i quali devono osservare nell'esame i dovuti riguardi.
12. I compratori debbono collocare su ogni collo o partita omogenea di colli, all'atto

dell'acquisto, un biglietto recante il loro nominativo. Dopo la pesatura i compratori acquisiscono la piena disponibilità dei prodotti e sono responsabili del loro ritiro e trasporto fuori dalla sala delle vendite.

13. Dopo il ritiro dai posteggi di vendita, i prodotti acquistati non possono più essere restituiti dai compratori né possono essere chiesti di ritorno dai venditori, salvo che non si tratti di errori nel ricevere o nel consegnare i prodotti stessi.
14. Eventuali reclami riguardanti differenze di peso, di qualità, omogeneità, di prezzo o errori di consegna non saranno presi in considerazione dalla direzione se non saranno presentati contestualmente all'acquisto.
15. In tali casi il Direttore decide secondo equità, sentiti gli interessati.

Art. 35

Prezzo del ghiaccio

1. I concessionari dei magazzini che esercitano la vendita del ghiaccio all'interno del mercato, debbono osservare l'orario di vendita fissato dal Direttore del Mercato e debbono rispettare il prezzo massimo di vendita stabilito dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato.
2. I suddetti concessionari debbono inoltre assicurare il normale rifornimento del ghiaccio agli operatori del mercato, preconstituendo le necessarie scorte in relazione all'andamento stagionale della pesca.
3. I concessionari stessi incorrono nella revoca del magazzino, qualora vendano il ghiaccio a prezzo superiore a quello come sopra stabilito, ovvero non siano in grado di assicurare il normale approvvigionamento del ghiaccio occorrente agli operatori del mercato.
4. I concessionari debbono rispettare le norme igienico-sanitarie relative alla produzione e distribuzione del ghiaccio alimentare, nonché garantirne in tutte le fasi la tracciabilità.

Art. 36

Prodotti non normalmente conservabili o da distruggere

1. I prodotti non venduti entro il termine di cui sopra e quelli non riconosciuti dal Veterinario atti al consumo sono avviati ad apposito reparto della sala di osservazione per la successiva, sollecita distruzione da effettuarsi nei modi e nelle forme previste dalla legge.
2. L'ordine di distruzione è dal Veterinario notificato al Direttore del Mercato che deve rilasciare certificazione al venditore interessato. Per il commercio all'ingrosso che si svolge fuori dal mercato il Responsabile del settore veterinario dell'A.S.L. territoriale istituisce un servizio idoneo ad assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di accertamento della sanità e della commestibilità dei prodotti ittici ed adotta tutti i provvedimenti che di volta in volta si rendono necessari a tale scopo.

Art. 37

Listino dei prezzi – Statistiche

1. Le rilevazioni statistiche sono effettuate in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il bollettino giornaliero dei prezzi deve indicare, per ogni singola specie di prodotto la provenienza, la quantità, i prezzi minimi e massimi, secondo uno schema predisposto dal Direttore, possibilmente conforme a quello degli altri mercati.
3. Il bollettino sarà pubblicato nel mercato il giorno successivo prima dell'inizio delle contrattazioni e sarà trasmesso mensilmente all'Ufficio Provinciale di Statistica e al Settore Economico – Statistico del Comune⁴.
4. Il Direttore stabilirà con gli altri mercati un reciproco scambio di notizie sulle specie, quantità e sui prezzi dei prodotti contrattati.
5. I dati individuali rilevati sono soggetti alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati; i dati globali dovranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione.

⁴ Testo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.01.2009

Art. 38

Attività e interventi dell'Ente Gestore

1. L'Ente Gestore, oltre al normale funzionamento delle strutture e impianti di mercato, per garantire che lo stesso sia idoneo e agibile allo svolgimento dell'attività di mercato così come elencate e descritte nella legge e nel presente Regolamento, deve provvedere anche alla manutenzione degli stessi e, laddove se ne ravvisi la necessità, al loro riammodernamento o rifacimento in relazione anche a particolari esigenze di carattere igienico-sanitario.
2. L'Ente Gestore inoltre può svolgere attività promozionali nel settore della pesca o dell'acquacoltura e collaborare con altri Enti alla ricerca o ad altre attività per il miglioramento quantitativo e qualitativo dei prodotti e della loro commercializzazione.

Art. 39

Forma dei provvedimenti dell'Ente Gestore

1. Le determinazioni adottate dall'Ente Gestore del mercato, salvo i casi di gravità e d'urgenza in cui si può avvalere della forma verbale, debbono essere comunicati per iscritto al Direttore, che è responsabile della loro esecuzione. Non possono essere impartiti ordini direttamente al personale, salvo i casi d'urgenza, di questi il Direttore va comunque avvertito immediatamente.
2. I provvedimenti dell'Ente Gestore che propongono modificazioni al presente Regolamento debbono essere preventivamente sottoposti al parere della Commissione di Mercato. Il parere della Commissione di Mercato è inoltre obbligatorio in tutti i casi in cui viene prescritto dal presente Regolamento e dalla legge.

Art. 40

Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

1. Indipendentemente da ogni altra azione civile o penale e dalle sanzioni previste da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette ai seguenti provvedimenti:
 1. In caso di infrazioni lievi:
 - a. diffida verbale o scritta ad opera del Direttore del Mercato;
 - b. sospensione da ogni attività di mercato fino a 3 (tre) giorni da parte del Direttore con provvedimento definitivo.
 2. In caso di infrazioni gravi:
 - a. sospensione da ogni attività di mercato fino a 6 (sei) mesi ad opera della Commissione di Mercato con provvedimento definitivo, previa contestazione degli addebiti all'interessato;
 - b. revoca della concessione dei posteggi e dei magazzini disposta dall'Ente Gestore, previa contestazione degli addebiti all'interessato, sentita la Commissione di Mercato.
2. Nei casi gravi ed urgenti il Direttore può disporre il provvedimento di sospensione cautelativa, tale provvedimento deve essere immediatamente comunicato alla Commissione di Mercato e perde ogni efficacia se non viene ratificato entro 3 (tre) giorni.
3. Le violazioni del presente Regolamento di Mercato, per le quali non provvedono specifiche disposizioni di legge, sono soggette alle sanzioni amministrative previste dall'art. 19 della Legge Regionale 30.03.1979, n. 20 e successive modificazioni, secondo l'allegato B, irrogate dal Sindaco con le modalità di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.
4. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento, da chiunque accertate, sono introitati dal Comune.
5. La sanzione amministrativa non esclude l'assunzione degli altri provvedimenti disciplinari specificatamente previsti dal presente articolo.

Art. 41

Norme transitorie

1. Ente Gestore del Mercato, fino all'attuazione del disposto dell'art. 4 della legge è il Comune di Chioggia.
2. In caso di gestione diretta da parte del Comune, la contabilità delle entrate e delle uscite di gestione del Mercato è disciplinata dal Decreto Legislativo 8 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
3. Per finalità conoscitiva interna viene istituito nel P.E.G. deliberato dall'Organo esecutivo del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 169, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 uno specifico Centro di Costo denominato "Mercato Ittico all'Ingrosso" nel quale vengono fatte confluire tutte le entrate e spese di pertinenza del Mercato.
4. I procedimenti amministrativi di revoca delle concessioni di magazzini e posteggi o i procedimenti disciplinari eventualmente in corso nei confronti degli operatori del mercato alla data di approvazione del presente Regolamento, sono disciplinati dalle disposizioni più favorevoli agli interessati, fra queste e quelle del Regolamento precedentemente vigente. L'applicazione della presente norma non può comunque comportare pregiudizi in danno dell'Amministrazione Comunale.
5. Le concessioni di posteggi, magazzini e servizi in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento conservano validità fino alla loro scadenza precedentemente fissata.
6. I depositi cauzionali versati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, devono essere integrati entro 60 (sessanta) giorni.


Art. 42

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Il Regolamento di Mercato precedente, cessa di aver efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ALLEGATO A

Planimetria Mercato Ittico all'Ingrosso



ALLEGATO B

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 9, comma 5

Non mantenere gli strumenti di pesatura puliti ed in perfette condizioni, perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati, bene in vista ai compratori:

da € 50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00) pagamento in misura ridotta € 100,00 (cento/00).

Art. 15, comma 4

Imporre pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti dalle tariffe approvate per i servizi di mercato:

da € 35,00 (trentacinque/00) a € 210,00 (duecentodieci/00) pagamento in misura ridotta € 70,00 (settanta/00).

Art. 16, comma 2

Causare danni alle attrezzature, impianti e locali del mercato e comunque dell'Ente Gestore:

da € 50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00) pagamento in misura ridotta € 100,00 (cento/00).

Art. 19

Inosservanza delle norme sulla disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente:

da € 50,00 (cinquanta/00) a € 210,00 (duecentodieci/00) pagamento in misura ridotta € 100,00 (cento/00).

Art. 23

Inosservanza delle norme sulla gestione ed uso dei posteggi e dei magazzini:

da € 35,00 (trentacinque/00) a € 210,00 (duecentodieci/00) pagamento in misura ridotta € 70,00 (settanta/00).

Art. 25, comma 4

Mancata riconsegna dei locali in concessione entro i 30 (trenta) giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca:

da € 80,00 (ottanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00) pagamento in misura ridotta € 160,00 (centosessanta/00).

Art. 26

Inosservanza delle norme relative al calendario e all'orario delle contrattazioni:

da € 50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00) pagamento in misura ridotta € 100,00 (cento/00).

Art. 27, commi 1 - 2

Inosservanza delle norme relative all'ordine interno:

da € 35,00 (trentacinque/00) a € 210,00 (duecentodieci/00) pagamento in misura ridotta € 70,00 (settanta/00).

Art. 28, commi 1 - 2 - 3

Inosservanza delle norme relative alla pulizia dei posteggi e dei magazzini:

da € 35,00 (trentacinque/00) a € 210,00 (duecentodieci/00) pagamento in misura ridotta € 70,00 (settanta/00).

Art. 29 commi 2 - 3

Inosservanza delle norme relative all'utilizzo di mezzi tecnici per la movimentazione delle merci:

da € 35,00 (trentacinque/00) a € 210,00 (duecentodieci/00) pagamento in misura ridotta € 70,00 (settanta/00).

Art. 30

Inosservanza delle norme relative alle vendite:

da € 80,00 (ottanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00) pagamento in misura ridotta € 160,00 (centosessanta/00).

Per le altre infrazioni al Regolamento sopra non elencate, quando non provvedono direttamente altre disposizioni di legge o specifiche norme regolamentari, il pagamento in misura ridotta è determinato ai sensi dell'art. 19, 2° comma della Legge Regionale 30.03.1979, n. 20 e successive modificazioni da € 25,00 (venticinque) a € 500,00 (cinquecento); secondo la disciplina stabilita dall'art. 16, comma 1° della legge 24.11.1981, n. 689 è quindi ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (cinquanta) (pari al doppio del minimo).

In caso di accertamento di 2 (due) infrazioni per violazioni alle norme relative all'art. 26 e all'art. 30 nel corso di 2 (due) anni, decorrenti dalla contestazione della prima infrazione, deve essere irrogata la sanzione accessoria di sospensione dell'attività per un minimo di 3 (tre) giorni, disposta dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato.